

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 18.1.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5853/415 pf18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018).

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5855/416 pf18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018).

Il deferimento

Con nota Prot. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp dell'11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl e la stessa società, per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2018, gli

emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Con ulteriore nota in pari data, Prot. 5855 /416 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi e con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS.

La fase predibattimentale

I deferiti, loro pervenuta il 5.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18.1.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque), di cui mesi 4 per le violazioni ascritte e mesi 1 per la contestata recidiva per il sig. Oscar Becchio;
- punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

Per i deferiti è comparso il solo difensore, che ha chiesto l'irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 12.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.

In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 16 ottobre 2018, di quelli riferiti ai mesi di luglio ed agosto 2018, ad eccezione di quanto corrisposto a Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo.

Quanto ai contributi Inps, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l'anzidetto termine del 16.10.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per il mese di agosto 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che comprovato dalla mancata produzione della prova dell'adempimento, risulta dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti.

Questi, invero, ha unicamente richiesto l'irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta dal rappresentante della procura, evidenziando, quanto ai contributi Inps, che l'omesso pagamento si riferisce agli emolumenti dovuti per il solo mese di agosto.

É di tutta evidenza come la circostanza dedotta costituisca unicamente una mera conferma delle violazioni contestate e, dunque, una chiara ammissione delle stesse.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Oscar Becchio, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AC Cuneo 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.

Risponde, la AC Cuneo 1905 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla società, a seguito del procedimento introdotto con nota n. 35pf18-19 (v. C.U. 34/TFN del 31/10/2018), attiene a violazioni della stessa natura, appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie, in quanto scaturita dalla violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 in materia di rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 (nella specie trattasi dell'omesso deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00).

Sia i comportamenti sanzionati con il procedimento già definito, sia quelli oggi accertati, rappresentano, dunque, violazioni di norme di carattere gestionale che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società, di guisa che, pur rientrando in differenti fonti normative, si connotano per avere quella medesima natura richiesta dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS ai fini dell'aumento della sanzione.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18,

comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

-per Oscar Becchio, inibizione di mesi 5 (cinque);

-per la società AC Cuneo 1905 Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.

(122) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 5851/414 pf18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 5851/414 pf 19-19 /GP/GC/blp dell'11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Demetrio Praticò, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl e la società URBS Reggina 1914 Srl per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I deferiti, loro pervenuta il 4.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere ascoltati dal rappresentante della Procura Federale e non hanno presentato memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Demetrio

Praticò e di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.

Per i deferiti è comparso il loro difensore, che ne ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione ridotta rispetto alla richiesta del rappresentante della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 12.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti di cui ai capi di incolpazione, consistenti nel mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 16 ottobre 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Detti fatti, oltre che comprovati dalla mancata produzione della prova dell'adempimento, risultano ammessi dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti.

Questi, invero, ha imputato il mancato pagamento alla momentanea difficoltà derivante dal blocco dei contributi della Lega in seguito ad un pignoramento presso terzi e da una istanza di fallimento.

A tutto voler concedere, le circostanze dedotte costituiscono unicamente una chiara ammissione della violazione contestata, senza peraltro poter assurgere, stante la previsione di una sanzione minima edittale, al rango di attenuanti.

In ragione di tanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Demetrio Praticò, legale rappresentante della URBS Reggina 1914 Srl al momento dei fatti contestati, risponde anche la ridetta società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che la violazione contestata comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

-per Demetrio Praticò, inibizione di mesi 3 (tre);

-per la società URBS Reggina 1914 Srl punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.

(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).

(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl, e la società FC Rieti Srl per rispondere:

il primo, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF In particolare la società ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di agosto 2018 attraverso un modello di pagamento addebitato, in data 16 ottobre 2018, su un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, conto corrente riconducibile al consulente fiscale della società. Alla data della nota Co.Vi.So.C. n.14558/2018 non è stata fornita evidenza del pagamento in favore del consulente fiscale dell'importo versato per conto della società. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto, per aver versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF In particolare la società ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di agosto 2018 attraverso un modello di pagamento addebitato, in data 16 ottobre 2018, su un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, conto corrente riconducibile al consulente fiscale della società. Alla data della nota Co.Vi.So.C. n. 14558/2018 non è stata fornita evidenza del pagamento in favore del consulente fiscale dell'importo versato per conto della società.

Con ulteriore nota prot. n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Poulinakis Matthaïos, Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl, e la società FC Rieti Srl per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Poulinakis Matthaïos, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per i deferiti sig. Poulinakis Matthaïos e la società FC Rieti Srl, gli avv.ti Federica Fucito e Giorgio Pierantoni, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, previa riunione dei due procedimenti 5889/420 pf18-19 e 6081/419 pf18-19, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Poulinakis Matthaïos, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) – aumentata di giorni 10 (dieci) in continuazione con la seconda violazione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); per la società FC Rieti Srl, sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 – € 500,00 (Euro cinquecento/00) – sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti sig. Poulinakis Matthaïos e la società FC Rieti Srl, a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Poulinakis Matthaïos, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci);
- per la società FC Rieti Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(145) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRARI ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 Srl - (nota n. 6400/455 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 6400/455 pf 19-19 /GP/GC/blp del 21.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Orazio Ferrari, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Pistoiese 1921 Srl e la stessa società, per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai

propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal primo, quale suo Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t., come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento di dette ritenute.

La fase predibattimentale

Pervenuta la comunicazione di chiusura delle indagini del 14.12.2018, in data 20.12.2018, in sede di audizione, il segretario della società dichiarava al rappresentante della Procura Federale che il pagamento era avvenuto il giorno 17.10.2018 solo per mero errore del consulente esterno della società, che aveva ammesso la propria responsabilità per avere verificato solo in quel giorno la regolarità del pagamento del Mod. F 24 già precedentemente richiesto, peraltro con saldo zero per un precedente credito della società.

Precisava, altresì, versando in atti i relativi modelli, che il 15 ottobre il consulente aveva eseguito anche il pagamento di altri 5 Mod. F24, di cui solo uno comportante il versamento di circa 23.000 euro e ben quattro con saldo zero. In aggiunta a questi era stato tentato il pagamento anche del Mod. F24 relativo alle ritenute Irpef del mese di agosto 2018, anch'esso con saldo zero e che, dunque, non avrebbe comportato alcun esborso materiale. A riprova dell'assunto, versava in atti anche il Mod. F 24 relativo alle ritenute Irpef in contestazione.

Le memorie difensive

Fissato il dibattimento, i deferiti, con memoria ritualmente depositata, ripercorso nella sostanza l'iter argomentativo già esposto in sede di audizione, rappresentavano che il consulente, resosi conto dell'errore e postovi rimedio già il 17.10.2018, ne aveva dato contestualmente comunicazione anche alla società incaricata dei controlli.

Manifestavano, ancora, i deferiti, l'assoluta assenza di dolo, evidenziando che, ove avessero voluto sottrarsi all'adempimento, di certo non avrebbero provveduto al pagamento della delega di € 22.977,30 per imposte Inps riferite a settembre 2018, il cui versamento avrebbero dovuto documentare solo entro il 16.12.2018, di talché, in assenza di danno procurato, concludevano per il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Orazio Ferrari e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.

Riportatosi alla memoria in atti, il difensore dei deferiti ne ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Il procedimento trae origine dalla nota del 19.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti di cui ai capi di incolpazione, consistenti nel mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 16 ottobre 2018, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle stesse.

Risulta *per tabulas* che il pagamento delle ritenute Irpef di cui trattasi abbia avuto luogo il 17.10.2018.

Risulta altresì *per tabulas*, e ne dà atto anche la Co.Vi.So.C. nella nota del 19.11.2018, che l'imposta dovuta ha formato oggetto di integrale compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 con un credito fiscale maturato per rimborsi ai tesserati a fronte di maggiori imposte versate nel corso del 2017 (modello 730-4/2018).

Alla nota Co.Vi.So.C. risultano allegare le copie della quietanza ed il Mod. 730-4/2018, entrambe versate in atti.

È di palese evidenza come il fine delle norme che si assumono violate, sotto comminatoria di penalizzazione di almeno due punti in classifica, sia fare in modo che le società provvedano al pagamento di emolumenti, ritenute, contributi e quant'altro ivi previsto nei termini normativamente fissati, di talché è sanzionato anche il solo ritardo.

A propria discolpa, la società ha dedotto di avere provveduto in ritardo per un mero errore materiale del consulente esterno. Ha dedotto, altresì, la mancanza dell'elemento psicologico, non avendo avuto alcuna intenzione di sottrarsi al pagamento, effettivamente avvenuto il giorno successivo alla scadenza e, particolare di rilievo, con integrale compensazione con un precedente credito fiscale, di guisa che non sarebbe stato procurato alcun danno.

In disparte le ulteriori deduzioni difensive in merito agli altri versamenti asseritamente eseguiti tra il giorno 15 ed il giorno 16, di cui uno con un esborso di circa € 23.000,00 riferito ad imposte il cui pagamento avrebbe potuto essere documentato sino al 16.12.2018 ed altri con saldo 0 (zero), in quanto versatene in atti le sole deleghe, ma non le relative quietanze, il tribunale condivide la tesi difensiva della mancanza di danno.

Dalla mancata presentazione della delega nel termine del 16.10.2018, invero, non è derivato alcun danno, né, per quanto possa qui rilevare, all'Erario, né alle parti interessate. Soprattutto, si osserva, la società non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dal ritardo, in quanto il precedente credito maturato non le avrebbe comportato alcun esborso di denaro, potendo provvedere all'adempimento impostole dalla normativa, come effettivamente avvenuto, mediante compensazione.

D'altro canto, nel periodo oggetto di verifica (1° luglio/31 agosto 2018), ad esclusione delle ritenute Inps riferite alla mensilità di agosto, la società Deloitte ha constatato il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per un importo complessivo di € 154.736,00.

Nessun vantaggio, dunque, avrebbe tratto la società e, in effetti, non ha tratto, dal ritardato pagamento di ulteriori € 9.766,46, di certo non imputabile a mancanza di liquidità, avendovi per l'appunto provveduto per l'intero compensando un precedente credito.

Ciò che comunque rileva, nella fattispecie, è la mancanza di danno economico nei confronti di chicchessia, in assenza del quale va dichiarata l'insussistenza della violazione contestata.

Alla luce di quanto sopra, assorbita ogni altra questione, il deferimento va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il sig. Orazio Ferrari e la società US Pistoiese 1921 Srl dagli addebiti contestati.

[123] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5872/417 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).

[124] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5881/418 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con due separati atti risalenti entrambi al 12 dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Pannella Maurizio, nella qualità di Presidente della società AS Pro Piacenza Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il termine del 16 ottobre 2018 gli emolumenti dovuti dalla società per le mensilità di luglio ed agosto 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e, nel contempo, per non aver versato all'Inps entro la stessa data i contributi dovuti ai soggetti di cui sopra per la mensilità di agosto 2018; in entrambi i casi, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C entro gli stessi termini gli avvenuti pagamenti.

È stata altresì deferita la società AS Pro Piacenza 1919 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità soggettiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante), nonché dell'art. 10 comma 3 stesso Codice a titolo di responsabilità propria.

È stata chiesta l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 21 CGS - FIGC per la sussistenza di pregresse violazioni della medesima natura.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dr. Giuseppe Chinè, Dr. Luca Scarpa, Dr. Mauro De Dominicis), la quale ha chiesto la riunione dei due deferimenti ed il relativo accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il Pannella l'inibizione di mesi 4 (quattro), per la società la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e, per la recidiva, l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno controdedotto.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risultano agli atti le segnalazioni della Co.Vi.So.C. entrambe datate 12.11.2018, ricevute dalla Procura Federale il successivo 14 novembre, afferenti la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti.

A tali segnalazioni risultano allegati i report della Deloitte & Touche spa, dai quali emergono tanto il mancato pagamento di alcuni emolumenti dovuti per i mesi di luglio ed agosto 2018 (€ 86.647,31), quanto l'altrettanto mancato versamento dei contributi Inps (già Enpals) riferiti agli emolumenti di agosto 2018.

Con il che può dirsi provato il deferimento che deve essere accolto in una alle sanzioni richieste. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 21 CGS - FIGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: per il sig. Pannella Maurizio, nella qualità, l'inibizione di mesi 4 (quattro); per la società AS Pro Piacenza 1919 Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e, per la recidiva, l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

[139] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6384/408 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

[140] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6393/409 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

[141] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6398/410 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

[142] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6375/413 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

[143] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6373/412 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

[144] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6366/411 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

Preliminarmente il TFN - SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei sei procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6384/408 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6393/409 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all'esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra

descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all'esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6398/410 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6375/413 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U.

50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6373/412 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver

documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6366/411 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver

documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Per tutti i predetti deferimenti la Procura configurava l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in considerazione delle condotte ascritte alla società Matera Calcio Srl, nell'ambito dei procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128pf17-18 e n. 38pf 18-19 (C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e C.U. n. 34/TFN del 31/10/2018).

Le memorie difensive

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società e del legale rappresentante p.t. sig. Rosario Lamberti per i seguenti deferimenti della Procura Federale: 6384/408, 6393/409, 6398/410, 6366/411, 6373/412.

In sede di memoria si adduce come la società si sia trovata nella impossibilità di fornire evidenza documentale dei pagamenti oggetto di contestazione e, in particolare, delle ritenute Irpef di maggio e giugno 2018, dei contributi Inps 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo maggio/giugno 2018, dei compensi rata di giugno 2018 dovuti per l'incentivo all'esodo per il tesserato Corado Gaston Ezequiel, nonché per mancato pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati in adempimento delle delibere del Collegio Arbitrale e, comunque, per non aver fornito evidenza documentale di tali pagamenti all'organismo di vigilanza, il tutto entro il termine del 16 aprile 2018.

La società Matera Calcio Srl, avrebbe tempestivamente comunicato sia alla Lega Pro che alla Co.Vi.So.C., in data 13.12.2018 e in data 17.10.2018 di non poter procedere agli adempimenti in scadenza in quanto tutta la documentazione richiesta era in possesso del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Bari in ragione di attività investigative in corso che vedevano il Matera Calcio terzo interessato.

Il dibattimento

All'udienza del 18 gennaio u.s. preliminarmente il Collegio ha rilevato che, in ognuno dei sei deferimenti, è stata depositata istanza di intervento ex art. 41, comma 7 del CGS FIGC da parte della società FC Aprilia Racing Club Srl, rappresentata dall'Avv. Cesare Di Cintio.

Al riguardo la suddetta società, richiamando un proprio ricorso formulato ex art. 30 CGS CONI, tuttora pendente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, avverso il Matera Calcio e nei confronti della FIGC e della Lega Pro per chiedere il posizionamento del Matera all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, girone C, s.s. 2017/2018 ovvero per chiedere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse e rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, ha ritenuto sussistente un interesse indiretto giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, al fine di poter vedere remunerato, in termini risarcitori, il danno patito dalla società in forza della mancata militanza nella serie C.

L'Avv. Pierpaolo Cacciotti per delega dell'Avv. Di Cintio ha insistito per l'ammissione della società rappresentata al procedimento in questione.

Al riguardo la Procura Federale si è opposta all'istanza di intervento, in quanto alcun interesse sarebbe rinvenibile in capo alla società FC Aprilia Racing Club Srl nei procedimenti *de quibus* in

quanto le sanzioni eventualmente comminate all'esito del presente procedimento al Matera Calcio Srl verrebbero in ogni caso applicate alla stagione sportiva in corso 2018/2019.

Il Collegio, pertanto, dopo una breve sospensione dell'udienza, ha ritenuto non accoglibile l'istanza di intervento della società Aprilia Racing Club Srl in ognuno dei sei deferimenti in questione.

Alla riapertura del dibattimento, il Presidente ha, in primo luogo, disposto la riunione dei sei procedimenti sopra indicati per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

La Procura Federale si è riportata, quindi, agli atti di deferimento ed ha concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per la società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
- per Lamberti Rosario, mesi 8 (mesi otto) di inibizione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare deve brevemente soffermarsi sui motivi per i quali è stato ritenuto inammissibile l'intervento della società Racing Aprilia Srl.

Al riguardo, alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione.

Infatti, le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell'attuale stagione sportiva in corso 2018-2019, e, pertanto, alcun vantaggio può derivare dall'applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l'altro, in una categoria inferiore.

D'altronde, la pendenza del ricorso già proposto dalla società Aprilia Racing Club Srl innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa.

Nel merito, i deferimenti sono fondati e meritano accoglimento, in quanto la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* tutte le contestate violazioni della normativa Federale in materia di documentazione e controllo dell'attività gestionale ed economica delle società professionistiche.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il Sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, nonché la stessa società Matera Calcio Srl, non abbiano fornito evidenza documentale, entro il 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque non abbiano documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef indicate (nota n. 6384/408). Gli stessi non abbiano fornito evidenza documentale, entro il 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi - rata di giugno 2018- dovuti a seguito dell'accordo di incentivo all'esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di

incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque non abbiano documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati (nota n. 6393/409). Risulta provata, altresì, la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per omessa documentazione alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6398/410). Si ritrovano, inoltre, le testimonianze documentali delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, in ragione della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (*Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo*) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6375/413). Nello stesso senso, si deve affermare la responsabilità disciplinare anche in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), non essendo stata fornita evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6373/412). Infine, appare fondata anche la contestazione sollevata per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6366/411).

Nessun valore scusante, questo Collegio ritiene di poter attribuire alle deduzioni difensive svolte in sede di memoria dai deferiti, in quanto non è stata fornita alcuna attestazione di dettaglio in merito alla documentazione contabile oggetto di sequestro da parte della Guardia

di Finanza di Bari. Nell'impossibilità di conoscere i documenti sottratti materialmente alla disponibilità della società, nonché in considerazione della oggettiva possibilità che oggi giorno ogni contribuente ha di reperire in ogni momento copia ed attestazione dei pagamenti informatici effettuati, non si può attribuire alcun pregio alla giustificazione addotta.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione alle diverse disposizioni violate del C.U. n. 50 del 24/05/2018 e dell'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la precedente stagione sportiva per fatti della stessa natura (procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128 pf 17-18 e n. 38pf18-19; C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e C.U. n. 34/TFN del 31/10/2018) ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 commi 1 e 2 del vigente CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Lamberti Rosario, inibizione di mesi 8 (mesi otto);
- per la società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR

(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, ha deferito innanzi a questo Tribunale con sei distinti atti di deferimento i seguenti soggetti:

105 - nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato.

106 - nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro

il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato.

107 - nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato;

114 - nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato.

115 - nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati(Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati(Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato.

116 - nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi - rata di giugno 2018 - dovuti a seguito dell'accordo di incentivo all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi - rata di giugno 2018- dovuti a seguito dell'accordo di incentivo all'esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva come sopra indicato;

Le memorie difensive

Nei termini prescritti è pervenuta un'unica memoria difensiva relativa ai sei deferimenti in questione da parte della società Matera Calcio Srl, rappresentata e difesa dall'Avv Rosanna Angrisani, con la quale è stata eccepita l'inammissibilità dei deferimenti proposti nei confronti del legale rappresentante Sig. Emanuele Junior Taccardi in quanto la nomina di amministratore è stata iscritta nel registro delle imprese successivamente all'accadimento dei fatti contestati e, pertanto, alcun potere poteva essere attribuito allo stesso nella predisposizione degli atti aventi efficacia esterna.

Il dibattimento

All'udienza del 18 gennaio u.s., preliminarmente il Collegio ha rilevato che, in ognuno dei sei deferimenti è stata depositata istanza di intervento ex art. 41, comma 7 del CGS FIGC dalla società FC Aprilia Racing Club Srl, rappresentata dall'Avv. Cesare Di Cintio.

Al riguardo la suddetta società, richiamando un proprio ricorso formulato ex art. 30 CGS CONI, tuttora pendente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso il Matera Calcio e nei confronti della FIGC e della Lega Pro per chiedere il posizionamento del Matera all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, girone C, s.s. 2017/2018 ovvero per chiedere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse e rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, ha ritenuto sussistente un interesse indiretto giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, al fine di poter vedere remunerato, in termini risarcitori, il danno patito dalla società in forza della mancata militanza nella serie C.

L'Avv. Pierpaolo Cacciotti per delega dell'Avv. Di Cintio ha insistito per l'ammissione della società rappresentata al procedimento in questione.

Al riguardo la Procura Federale si è opposta all'istanza di intervento, in quanto alcun interesse è rinvenibile in capo alla società FC Aprilia Racing Club Srl nei procedimenti *de quibus*.

Il Collegio, pertanto, dopo una breve sospensione dell'udienza, ha ritenuto non accoglibile l'istanza di intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl in ognuno dei sei deferimenti in questione.

Alla riapertura del dibattimento, il Presidente ha, in primo luogo, disposto la riunione dei sei procedimenti sopra indicati per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

La Procura Federale si è interamente riportata ai deferimenti, insistendo per l'accoglimento degli stessi, ha posto in evidenza che il Consiglio di Amministrazione della società deferita, nella seduta del 6 agosto 2018 ha proceduto alla presa d'atto delle dimissioni del precedente amministratore ed alla contestuale nomina dell'odierno deferito che ha anche formalmente accettato tale carica. Pertanto ha ritenuto non accoglibile l'eccezione difensiva proposta dalla difesa del Matera ed ha formulato le seguenti richieste:

- per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
- per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.

Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare deve brevemente soffermarsi sui motivi per i quali è stato ritenuto inammissibile l'intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl.

Al riguardo si ritiene che alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione.

Infatti le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell'attuale stagione sportiva in corso, e, pertanto, alcun interesse può derivare

dall'applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l'altro in una categoria inferiore.

D'altronde la pendenza del ricorso già proposto dalla società FC Aprilia Racing Club Srl innanzi agli organi di Giustizia sportiva rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa.

Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmente provato che la società e, per essa l'odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto agli adempimenti imposti dalla normativa Federale e posti a presidio della solidità finanziaria e contributiva dei sodalizi societari.

Come ha osservato la Procura Federale, poi, il Taccardi ha assunto le funzioni di amministratore unico sin dal 6 agosto 2018, avendo espressamente accettato l'incarico e avendo il Consiglio preso atto delle dimissioni del precedente amministratore e, pertanto, aveva a propria disposizione un termine ampiamente congruo per procedere agli adempimenti di propria spettanza.

Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti sopra indicati accoglie i deferimenti e, per l'effetto irroga le seguenti sanzioni:

- per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
- per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.

[28] – RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito dell'udienza del 18.1.2019 ha assunto la seguente ordinanza:

Preso atto della decisione della Corte Federale di Appello della Figc in Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 059 del 7.12.2018 e contestuale trasmissione dei relativi atti, tenuto conto di quanto disposto dalla Corte ai fini dell'integrazione del contraddittorio; considerato che la predetta Corte ha disposto di *“ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell'A.E. Sig. Clerico, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.”*;

ORDINA

Al Sig. De Remigis Daniele di integrare il contraddittorio nei termini sopra indicati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fissa la prosecuzione del giudizio all'udienza del 7.3.2019 ore 15, con sospensione dei termini.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 28 gennaio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina